

Pubblicato il 13/01/2021

Sent. n. 102/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2019, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Centomiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2019, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Centomiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante, Annarita Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2020, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Centomiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1232 del 2019:

dell'ordinanza di demolizione e ripristino [omissis];

quanto al ricorso n. 1987 del 2019:

del provvedimento implicito di silenzio rigetto su domanda di sanatoria edilizia;

quanto al ricorso n. 666 del 2020:

dell'accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione n. [omissis] e acquisizione bene.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri e di Comune di Angri e di Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

[omissis] è proprietaria in Anghi di un terreno agricolo di circa mq. 6.300, sito alla via [omissis] e contraddistinto in catasto al fl. [omissis], part. [omissis], dove il Comune contesta la realizzazione delle seguenti opere abusive:

- a) modifica della destinazione d'uso agricola ad area di parcheggio, mediante posa di pietrisco su una superficie complessiva di mq. 5.000;
- b) serra stabile realizzata sul lato ovest del parcheggio coperta da telone in pvc, delle dimensioni in pianta di m. 29,50 x 17 e superficie complessiva di mq. 501,50, con pavimentazione industriale delle dimensioni in pianta di m. 50 x 17 e superficie complessiva di mq. 850;
- c) due manufatti, uno di mq. 40 adibito ad ufficio e l'altro di mq. 14 adibito a locali igienici, già oggetto di sequestro il [omissis], successivamente dissequestrati in data [omissis].

Essa impugna:

- con ricorso n. 1232/2019 R.G., l'ordinanza di demolizione n. [omissis];
- con ricorso n. 1987/2019 R.G., il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di sanatoria presentata il [omissis];
- con ricorso n. 666/2020 R.G., la nota del [omissis], di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001.

E' stata accolta la domanda cautelare formulata nel ricorso n. 666/2020 R.G.

All'udienza del 13 gennaio 2021, i tre giudizi sono stati introitati per la decisione.

DIRITTO

I tre ricorsi vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

Vanno preliminarmente valutati i ricorsi n. 1232/2019 R.G. e n. 1987/2019 R.G.

Essi sono infondati quanto al manufatto sub a), posto che l'aumento del carico urbanistico e la modifica tendenzialmente irreversibile di un vasto appezzamento agricolo assoggettano l'opera al permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2707), il quale, tuttavia, non può essere concesso in sanatoria, a causa della non conformità rispetto alle destinazioni d'uso consentite dallo strumento urbanistico in vigore sia al momento della domanda di sanatoria (zona agricola E3 del P.U.C.), sia al momento dell'abuso (zona agricola E7 del P.R.G.).

Dunque, riguardo al parcheggio, gli atti impugnati nei ricorsi anzidetti assumono natura vincolata.

Gli stessi ricorsi sono poi inammissibili per difetto d'interesse, quanto alle opere sub c), avendo la parte dichiarato nella domanda di sanatoria la propria volontà di demolirli (pag. 4).

A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto all'opera sub b).

Trattandosi di una serra di notevoli dimensioni e priva del requisito della stagionalità, essa deve considerarsi una nuova costruzione, soggetta al preventivo rilascio di titolo abilitativo, non potendo essere annoverata tra gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2000, n. 3247).

Nondimeno, in carenza di motivazioni contrarie, certamente non desumibili da un atto tacito, la sua realizzazione appare astrattamente conforme alla destinazione agricola dell'area.

Dunque, riguardo ad essa, dev'essere respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione, mentre dev'essere accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di sanatoria.

Al disposto annullamento, segue l'obbligo per il Comune di rinnovare il procedimento, limitatamente all'istanza di sanatoria per la serra ed all'istanza di demolizione dei manufatti per uffici e servizi igienici.

E poiché solo a conclusione di questo potrà procedersi alla constatazione dell'eventuale inottemperanza ed all'esatta quantificazione delle sanzioni da irrogare ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, il ricorso n. 666/2020 R.G. dev'essere interamente accolto, con conseguente annullamento dell'atto ivi impugnato.

La reciproca soccombenza consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

- dichiara inammissibili i ricorsi n. 1232/2019 R.G. e n. 1987/2019 R.G., limitatamente ai locali per uffici e servizi igienici; li accoglie in parte e, per l'effetto, annulla il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di sanatoria del [omissis] limitatamente alla serra; li rigetta limitatamente al parcheggio;

- accoglie il ricorso n. 666/2020 R.G. e, per l'effetto, annulla la nota del [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO